

ALLEGATO 1 - SCHEMA DI CONVENZIONE



Comune di Campi Bisenzio

ATTO DI CONVENZIONE PER LE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE DEGLI ALUNNI TRASPORTATI CON GLI SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2018/2019.

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno _____ (_____) del mese di _____, in Campi Bisenzio, in una sala del Palazzo comunale, piazza Dante 36

TRA

il Comune di Campi Bisenzio, (C.F. N. 80016750483 - P.IVA 00421110487) con sede in Campi Bisenzio (FI), piazza Dante, 36, rappresentato xxxx, nato XXXX il xxx, che interviene nella sua qualità di Dirigente del 3° Settore "Servizi alla persona e sviluppo economico" del Comune di Campi Bisenzio, e pertanto autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione Comunale per il presente atto, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, d'ora in poi denominato per brevità "Comune";

E

Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Montalvo (C.F. 94277030485), con sede legale in Campi Bisenzio via Carlo Alberto dalla Chiesa, rappresentata da xx, nato a xx il xxx, che interviene nella sua qualità di Legale Rappresentante della A.S.D. Polisportiva Montalvo e pertanto autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente la stessa, d'ora in poi denominato per brevità "Associazione";

PREMESSO CHE

- il Comune di Campi Bisenzio, organizza per l'anno scolastico 2018/2019 un servizio di trasporto scolastico a domanda individuale delle famiglie e che in alcuni casi gli orari di arrivo

presso gli Istituti scolastici e di partenza dagli stessi dei pulmini non coincidono con l'orario di inizio e termine delle lezioni scolastiche;

- che si rende necessario assicurare, in supporto e collaborazione con gli operatori scolastici, una attività di accoglienza e sorveglianza dei bambini trasportati dagli scuolabus, nei casi in cui gli orari di arrivo presso gli istituti scolastici e di partenza dagli stessi dei pulmini non coincidano con l'orario di inizio e termine delle lezioni scolastiche;

- il D.Lgs. 03 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo Settore" prevede, all'art. 56, che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possano sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato e che l'individuazione del soggetto con cui stipulare la convenzione è fatta, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime;

- il Comune di Campi Bisenzio ha approvato con determinazione n. 668 del 22 agosto 2018 un Avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata ad individuare l'associazione di volontariato con cui stipulare una convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza e sorveglianza presso le sedi scolastiche degli alunni trasportati dagli scuolabus anno scolastico 2018/2019, pubblicato sul sito web istituzionale dal 23/08/2018 al 03/09/2018;

- con determinazione n. xxxx del xxxxx il Dirigente del 3° settore, preso atto dell'esito della procedura avviata con l'Avviso pubblico e della manifestazione di interesse pervenuta dall'A.S.D. Polisportiva Montalvo prot. 45062 del 30/08/2018, ha determinato di procedere alla stipula della convenzione con la suddetta associazione e approvato lo schema della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti che si instaureranno tra il Comune di Campi Bisenzio e l'A.S.D. Polisportiva Montalvo per la collaborazione nello svolgimento delle attività di

accoglienza e sorveglianza dei bambini trasportati dagli scuolabus anno scolastico 2018/2019, nei casi in cui gli orari di arrivo presso gli istituti scolastici e di partenza dagli stessi dei pulmini non coincidano con gli orari di inizio e termine delle lezioni scolastiche. Potrà inoltre essere richiesta un'attività di accoglienza e sorveglianza per circa tre mesi, in supporto e collaborazione con gli operatori scolastici, degli alunni della sede distaccata temporanea della scuola primaria Pablo Neruda per l'entrata ed uscita dalla scuola.

Articolo 2 - CARATTERISTICHE OPERATIVE DEL SERVIZIO

L'associazione dovrà assicurare con garanzia di continuità in supporto e collaborazione con gli operatori scolastici, l'attività di accoglienza e sorveglianza in otto scuole primarie del territorio, dei bambini trasportati dagli scuolabus, nei casi in cui gli orari di arrivo presso gli Istituti scolastici e di partenza dagli stessi dei pulmini non coincidano con l'orario di inizio e termine delle lezioni scolastiche. Le attività in questione si svolgeranno, salvo modifiche in sede operativa, nelle seguenti scuole primarie:

Marco Polo Via Pistoiese - Sant'Angelo a Lecore

Don Milani Via D. Campana - Signa

Frà Ristoro Via Prunaia - Campi centro

Vamba P.zza Costituzione – San Donnino

Pablo Neruda Via Villa - Villa

Lorenzo Il Magnifico Via Ombrone – Campi centro

Emilio Salgari Via Confini - Capalle

Aurora Gelli Via di Mezzo – San Martino.

Le attività oggetto della presente convenzione sono:

- la presa in carico e accoglienza degli alunni indicati dal competente ufficio comunale alla fermata di arrivo dello scuolabus, il loro accompagnamento nel locale individuato all'interno della scuola e la sorveglianza dei ragazzi fino all'inizio delle lezioni scolastiche;
- la presa in carico al termine delle lezioni scolastiche degli alunni indicati dal competente ufficio comunale, la loro sorveglianza fino all'arrivo del pulmino e il loro accompagnamento alla fermata dello scuolabus di competenza.

Le attività si svolgeranno in locali messi a disposizione gratuitamente, all'interno dei plessi scolastici, dagli I.C.S. competenti. Per le attività in parola dovrà essere rispettato un rapporto adulto/bambini pari a 1/25. Sulla base del numero dei bambini l'associazione dovrà assicurare la presenza di uno o due volontari, nelle scuole e negli orari indicati per il mattino e per il pomeriggio dal referente del Servizio Educazione ed Istruzione del Comune. L'associazione dovrà assicurare la continuità del servizio e garantire la gestione coordinata e integrata delle attività, curando le necessarie forme di raccordo operativo con il referente del Servizio Educazione ed Istruzione del Comune. Per l'espletamento delle attività in parola non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e, pertanto, non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza derivanti da tali rischi.

Articolo 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è valida dal 17 settembre 2018 al 10 giugno 2019. A insindacabile giudizio dell'Amministrazione la convenzione potrà essere rinnovata alle stesse condizioni anche per l'anno scolastico 2019/2020, senza che l'associazione nulla possa pretendere in caso di mancato rinnovo.

Articolo 4 - RAPPORTI CON IL COMUNE E IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, si avvarrà in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione si impegna a garantire le necessarie forme di raccordo operativo con i referenti dei Servizi alla Persona e delle scuole interessate. A tal fine designa il signor _____ quale Coordinatore per le attività indicate nella presente Convenzione, che sarà il referente organizzativo del servizio in parola. Prima dell'avvio delle attività consegnerà al Servizio Educazione e Istruzione l'elenco nominativo degli operatori impiegati. Gli operatori impiegati nel servizio risponderanno del loro operato all'associazione che è ritenuta l'unica responsabile delle obbligazioni assunte con la presente convenzione. Per lo svolgimento del servizio l'associazione garantirà che tutto il personale impegnato nelle attività sia in possesso di specifiche competenze, sia adeguatamente formato e idoneo, sotto il

profilo professionale e morale, allo svolgimento dei compiti assegnati. L'associazione dovrà dare tempestiva comunicazione al Servizio Educazione e Istruzione, di ogni e qualsiasi disservizio o difficoltà nello svolgimento delle attività, in tempo utile per provvedere ad eventuali interventi.

Articolo 5 – ASSICURAZIONE VOLONTARI E RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Conformemente a quanto stabilito dall'abrogata legge n. 266/1991, art. 4, e dal D.Lgs. n. 117/2017, art. 18, l'associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività di cui alla presente convenzione sono coperti dai rischi contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività oggetto della presenta convenzione nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'associazione è pertanto obbligata a contrarre a favore del personale e degli utenti, per un periodo pari alla durata della convenzione, apposite polizze infortuni ed assicurativa R.C. verso terzi con un massimale di almeno euro 1.500.000,00 a copertura dei rischi delle attività, e a consegnarne copia al Comune, prima dell'inizio del servizio.

L'associazione sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni, infortuni o altro da esso procurati al personale scolastico o a terzi (utenti e terzi in genere) in dipendenza dell'attività prestata, esonerando il Comune di Campi Bisenzio da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio, o per cause ad esso connesse o conseguenti, derivino al Comune di Campi Bisenzio o a terzi, a persone o cose, è senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'associazione.

Art. 6 - IMPEGNI DEL "COMUNE"

Il Comune è tenuto a fornire ogni tempestiva informazione utile per l'esecuzione delle attività indicate in convenzione ed ad assicurare, attraverso la struttura comunale competente, i supporti operativi e organizzativi necessari per l'espletamento delle attività concordate. Il Comune controllerà e verificherà periodicamente l'efficienza, l'efficacia, la quantità e la qualità dei servizi prestati dall'associazione attraverso incontri e richieste di informazioni riguardanti le attività svolte. Il Comune è tenuto a comunicare al Coordinatore ogni evento che possa incidere sull'attuazione del servizio.

Articolo 7 - RIMBORSO DELLE SPESE

Per le attività oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a rimborsare trimestralmente su presentazione di apposito rendiconto, nei limiti dell'importo massimo pari ad euro 16.600,00 (euro sedicimilaseicento/00) all'associazione, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, le spese sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività, comprese le spese relative alla copertura assicurativa dei volontari. L'associazione dichiara che i rimborsi delle spese sono fuori del campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 4 del dpr 26.10.1972, n. 633. La documentazione contabile e amministrativa inerente le attività svolte in convenzione, deve essere conservata dall'associazione presso la propria sede per successivi controlli.

Articolo 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento il comodatario potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Campi Bisenzio, con sede in Campi Bisenzio Piazza Dante n. 36 contattabile alla e-mail privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it. Il Responsabile della Protezione Dati è stato nominato con Decreto del Sindaco n. 19 del 23 maggio 2018 ed è contattabile alla e-mail rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it. Il Responsabile del trattamento dati è il Direttore 3° Settore Sig.ra Gloria Giuntini. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla sezione Privacy del sito web istituzionale dell'Ente alla pagina <http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy>.

Nell'espletamento della propria attività il comodatario è tenuto al rispetto della vigente normativa in materia di Privacy (Regolamento UE 2016/679). A tal fine è tenuto a comunicare a questa Amministrazione Comunale il nominativo del Responsabile della Protezione Dati e del Responsabile del trattamento dati.

Articolo 9 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

L'associazione si assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'attività in oggetto. Qualora tali obblighi non siano assolti o rispettati, la presente convenzione si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 10 - INADEMPIENZE E CAUSE DI RISOLUZIONE

Le inadempienze alla presente convenzione saranno contestate per iscritto e con fissazione di un termine congruo affinché siano rimosse. Trascorso tale termine senza che i contraenti abbiano ottemperato, la convenzione si intende risolta. La presente convenzione è, inoltre, risolta di diritto in caso di:

- per gravi inosservanze della vigente normativa;
- a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con la presente convenzione;
- per interruzioni non concordate e/o cambiamento delle modalità di esecuzione del servizio;
- accertata inosservanza delle disposizioni di cui al "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti del Comune di Campi Bisenzio" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 21/01/2014, esecutiva ai sensi di legge il cui testo è pubblicato sulla rete civica del Comune di Campi Bisenzio all'indirizzo:

<http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5720>.

Articolo 11 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'associazione tutte le spese, incluse le spese di bollo, relative e conseguenti alla stipula della presente convenzione. La presente convenzione non è soggetta a registrazione se non in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/10/1972 n° 634. Le conseguenti spese saranno a carico della parte che richiederà la registrazione.

Articolo 12 - Disposizioni varie

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione sarà fatto riferimento alle leggi, regolamenti e circolari vigenti in materia. Qualsiasi controversia possa insorgere in merito alla presente convenzione sarà definita innanzi al Tribunale di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto,

p. Comune di Campi Bisenzio

Il Dirigente del 3° Settore

p. Associazione

Il Legale rappresentante A.S.D. Polisportiva Montalvo
